



## Regolamento delle Residenze Universitarie

### Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le Residenze Universitarie sono strutture abitative destinate ad ospitare gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano, gli studenti stranieri aderenti ai programmi di scambio internazionali, i visiting student soggiornanti a Milano per motivi di studio e per partecipare a convegni e congressi organizzati dall'Ateneo, nonché i docenti e i ricercatori invitati dai dipartimenti per tenere corsi, seminari, convegni e svolgere attività di ricerca.

2. I posti alloggio nelle Residenze sono prioritariamente destinati a studenti beneficiari di interventi per il diritto allo studio.

3. Una quota di tali posti, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è riservata agli studenti internazionali aderenti ai programmi di scambio internazionali.

4. Un'ulteriore quota è destinata annualmente alla foresteria docenti e studenti.

### Art. 2 – Norme di comportamento

1. Gli ospiti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle norme che attengono alla vita in comunità nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale universitario o dipendente della società che gestisce i servizi alberghieri presso l'immobile, nonché all'osservanza delle fondamentali norme di rispetto, tolleranza e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza. Nell'ambito di tale norma generale, l'ospite è tenuto a:

a) osservare le vigenti disposizioni di Legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dall'Ateneo che attengono alla vita nella Residenza;

b) corrispondere all'Università la retta dell'alloggio, rispettando le scadenze previste per le varie tipologie di ospitalità, pena la revoca dell'ospitalità, in caso di ritardo superiore a due mesi;

c) avere cura della camera assegnata osservando le consuete norme igieniche e di decoro e rispettando l'obbligo di consentire al personale addetto di svolgere le pulizie periodiche, secondo le modalità e le tempistiche stabilite tra il gestore dei servizi alberghieri e l'Università;

d) custodire la chiave della propria camera e consegnarla al portiere ad ogni uscita dalla Residenza;

e) fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni, collaborando a mantenerli puliti e nella corretta gestione dello smistamento dei rifiuti nelle cucine ad uso comune;

f) esporre avvisi e cartelli solo negli spazi appositamente riservati;

g) controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente al personale della reception eventuali guasti;

h) utilizzare esclusivamente elettrodomestici in dotazione all'appartamento o alla camera, ad eccezione di phon e ventilatori, qualora non presenti. Nel caso si faccia ricorso a tali dispositivi personali, essi dovranno essere dotati di marcatura CE (Comunità Europea) e utilizzati secondo le istruzioni del manuale d'uso associato al dispositivo.

i) acquisire l'informativa sulla sicurezza dei locali e partecipare obbligatoriamente alla prova di evacuazione.



2. I riferimenti per gli ospiti delle Residenze sono rappresentati dalla Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio - Ufficio Residenze - dal Direttore della Residenza e dagli studenti rappresentanti della Residenza.

3. All'atto dell'ammissione in Residenza sono fornite dettagliate informazioni sulle competenze delle figure di riferimento e sui loro recapiti.

4. Tutti gli studenti residenti hanno la possibilità di segnalare direttamente al Dirigente responsabile della Direzione Segreteria Studenti e diritto allo studio eventuali problemi e disagi relativi alla vita in residenza.

## **Art. 3 – La gestione dei servizi alberghieri presso le Residenze**

1. La gestione dei servizi alberghieri presso le Residenze Universitarie è affidata dall'Università ad operatori esterni, individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

2. I rapporti di ospitalità tra gli ospiti e la gestione della Residenza sono regolati dalle norme che disciplinano i rapporti tra albergatori e clientela.

3. La gestione della Residenza risponde dei beni e dei valori di proprietà dei residenti, nei limiti e modi previsti dai patti contrattuali in essere tra Università ed il gestore dei servizi.

4. Il gestore dei servizi alberghieri provvede:

a) al controllo degli accessi e delle presenze nella Residenza;

b) alla custodia delle chiavi;

c) al controllo delle persone che utilizzano i servizi della Residenza;

d) alle pulizie delle camere e degli spazi comuni e al cambio della biancheria;

e) ai piccoli interventi di manutenzione delle camere (in ogni portineria si troverà un modulo di richiesta degli interventi).

5. Il servizio di portineria è attivo durante tutta la giornata, mentre il servizio di centralino è attivo dalle ore 7.00 e termina alle ore 24.00.

## **Art. 4 - Diritti**

1. Gli ospiti hanno diritto:

a) ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura delle strutture abitative;

b) ad avere in dotazione il corredo del posto letto assegnato e il cambio biancheria, secondo la frequenza e modalità previste dai patti contrattuali in essere tra l'Università ed il gestore delle singole Residenze;

c) ad utilizzare le strutture e i beni delle Residenze, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli altri utenti. Qualora la Residenza dove è ubicato l'alloggio assegnato non sia dotato di alcuni servizi comuni (per esempio: la palestra) lo studente ha diritto all'utilizzo di quei servizi comuni presso altre Residenze, previa richiesta di autorizzazione da presentare all'Ufficio Residenze;

d) alla pulizia dei luoghi comuni;



e) alla pulizia della camera: la gestione provvederà con appositi avvisi a dare notizia dei turni di pulizie posti in essere presso la Residenza. Per facilitare i lavori di pulizia, le camere dovranno essere sgombre da ogni intralcio;

f) ad avanzare proposte sul funzionamento della Residenza per il tramite dei rappresentanti degli studenti della Residenza che provvederanno ad inoltrarle alla Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo studio – Ufficio Residenze.

## Art. 5 - Divieti

1. È fatto divieto di:

a) sublocare o comunque consentire l'uso, anche momentaneo, a terzi della camera assegnata (pena decadenza del diritto di assegnazione e denuncia alla autorità di Pubblica sicurezza);

b) utilizzare le camere di altri ospiti, senza che questi siano presenti in Residenza, fatta salva la previa autorizzazione del titolare da consegnare alla reception;

c) arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 8.00; nelle restanti ore della giornata è comunque vietato utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici ad alto volume;

d) giocare d'azzardo, detenere armi o simili, sostanze stupefacenti, bevande superalcoliche sostanze nocive e materiali infiammabili (comprese candele di ogni tipo);

e) tenere animali, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle vigenti normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani guida per non vedenti);

f) collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia comunque vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;

g) collocare, anche momentaneamente, materiale ingombrante, compresi stendibiancheria e spazzatura, negli spazi comuni o nei corridoi che servono come via di fuga in caso di incendio;

h) tenere feste non autorizzate;

i) installare mobili non di proprietà dell'Ateneo, ad eccezione delle lampade da tavolo, ove non previste dalla dotazione;

j) apportare modifiche nei locali, tinteggiature, affiggere poster;

k) asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo;

l) installare congegni di chiusura diversi da quelli in adozione, in quanto al personale dell'Ateneo e della gestione è riservato il diritto d'ispezione periodica delle camere, previo avviso;

m) tenere fornelli per vivande e stufe di riscaldamento (vedi art. 7 L. 18.07.80 n. 406);

n) installare elettrodomestici, manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo e utilizzare prese multiple (l'utilizzo degli eventuali elettrodomestici, previa autorizzazione esplicita dell'Ateneo, deve essere conforme al D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e alle norme CEI);

o) fumare all'interno della Residenza: i trasgressori saranno puniti a norma di legge;

p) sostare in portineria;



q) assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o a cose o che costituiscano violazioni di Leggi e Regolamenti vigenti;

r) trasferire la residenza anagrafica presso la Residenza Universitaria, neppure temporaneamente (è invece possibile stabilirvi il domicilio).

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere segnalate al Direttore della Residenza e all'Ufficio Residenze della Direzione Segreteria Studenti e diritto allo studio.

## **Art. 6 - Assenze**

1. Lo studente è tenuto obbligatoriamente a segnalare per iscritto ogni assenza al portiere di turno, che provvederà ad annotarle su un apposito registro.

2. In caso di mancato rientro nella data prevista l'ospite è tenuto ad inviare una mail all'Ufficio Residenze e al Direttore della Residenza.

3. Le assenze superiori a dieci giorni, se non debitamente giustificate, comportano la revoca del beneficio.

4. Le assenze giustificate che causano la mancata fruizione del posto letto per più di 30 giorni, comportano il diritto al solo mantenimento del posto: l'Ateneo potrà assegnare a terzi la camera.

5. Qualora lo studente, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi, è tenuto a segnalare all'Ufficio Residenze la durata dell'assenza e i motivi dell'assenza. In tali casi lo studente è tenuto a liberare la stanza dai propri effetti personali e l'Ateneo si riserva la facoltà di utilizzare la camera, fatto salvo il diritto dello studente al mantenimento del posto alloggio.

## **Art. 7 – Malattie**

1. L'ospite è tenuto a denunciare malattie contagiose, ritenute tali o certificate da personale medico sanitario.

2. L'Ateneo, in presenza di determinate malattie, con provvedimento motivato, può sospendere momentaneamente l'assegnatario dal posto letto fino alla completa guarigione che dovrà essere certificata da idonea struttura sanitaria.

## **Art. 8 – Trasferimenti e mobilità interna**

1. Nel corso di ciascun anno di assegnazione, l'ospite ha facoltà di richiedere il trasferimento verso altra Residenza oppure il trasferimento di camera all'interno della Residenza di assegnazione, senza che da ciò derivi alcun diritto per l'ospite od obbligo per l'Ateneo.

2. Due ospiti possono chiedere di comune accordo lo scambio di alloggio, senza che da ciò derivi alcun diritto per l'ospite od obbligo per l'Ateneo.

3. Gli studenti già assegnatari di posto alloggio per diritto allo studio che, dopo aver conseguito il titolo, proseguono il percorso senza soluzione di continuità iscrivendosi alla laurea magistrale, al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione, hanno diritto a mantenere la stanza dell'anno precedente.

4. L'assegnazione delle camere singole sarà effettuata sulla base di criteri che saranno individuati dall'Osservatorio per il diritto allo studio;



5. L'Ateneo può disporre, a proprio insindacabile giudizio, trasferimenti di camera o di Residenza, qualora questi siano dalla stessa ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli ospiti della Residenza.

## **Art. 9 – Utilizzo sale e spazi comuni**

1. L'Ateneo mette a disposizione degli assegnatari gli spazi comuni presenti nelle Residenze universitarie per la realizzazione di attività ricreative, culturali e formative.

2. L'accesso alle sale studio, alle sale ricreative ed alle cucine è riservato agli assegnatari di posto letto nella Residenza. I visitatori possono accedere nelle sale e spazi comuni solo se accompagnati dagli assegnatari ospitanti, che sono responsabili in solido, anche legalmente, del loro comportamento e di eventuali danni da questi causati.

3. L'utilizzo degli appositi spazi comuni per convegni o altre iniziative promosse da soggetti estranei deve essere autorizzato espressamente e preventivamente dall'Ateneo.

4. Tutte le feste organizzate presso le Residenze dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ateneo.

## **Art. 10 – Visitatori esterni**

1. Il visitatore esterno è considerato occasionale.

2. Il residente può ricevere visite di maggiorenni nella propria stanza dalle ore 8:30 alle 24.00 dalla domenica al giovedì e fino all'1.00 il venerdì e il sabato per un massimo di due persone per ospite e comunque nel rispetto del limite massimo fissato dai piani di sicurezza, previo consenso del compagno di stanza.

3. Il residente può ricevere visite di minorenni accompagnati dai genitori, esclusivamente negli spazi comuni e dalle ore 9 alle 24.00.

4. Lo studente residente che riceve visite esterne deve, sotto la sua responsabilità:

a) recarsi in portineria per ricevere l'ospite e firmare un apposito registro;

b) fare in modo che il visitatore depositi in portineria un documento di riconoscimento da ritirare al termine della visita (ciò al fine di consentire la registrazione e l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita da parte dell'addetto in portineria);

c) curare che il visitatore lasci la Residenza entro le ore 24.00 (l'1 il venerdì e il sabato);

d) curare che il visitatore si comporti correttamente nel rispetto delle norme del presente regolamento.

## **Art. 11 - Verifiche e controlli**

1. L'Ateneo o il Gestore, attraverso il personale preposto, effettuano controlli periodici finalizzati a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato.

2. Gli studenti assegnatari di posto letto, preventivamente avvisati, dovranno consentire obbligatoriamente l'accesso alla camera al personale di pulizia come anche agli addetti ai servizi di manutenzione (questi ultimi saranno, se possibile, accompagnati da personale dell'Ateneo o dalla Gestione).

3. Per interventi straordinari ed urgenti e documentati l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso.



4. Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato tre volte all'anno dal personale dell'Ateneo e/o della Gestione. Le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto del presente Regolamento nonché lo stato degli arredi e degli impianti possono essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso.

## **Art. 12 – Assegnazione e riconsegna alloggio**

1. All'atto dell'ammissione nella Residenza l'ospite sottoscrive l'accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e senza riserva od eccezione alcuna.

2. All'atto dell'ammissione, l'ospite è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero il cui ammontare è deciso annualmente dall'Università.

3. L'assegnatario, al termine del periodo di ospitalità, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.

4. L'assegnatario si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo di 7 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale della Gestione.

5. Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Ateneo si riserva di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatto salvo in ogni caso il diritto di agire per il recupero di maggiori somme non garantite dal deposito cauzionale;

6. In caso di danneggiamenti, a seguito di atti vandalici ad opera di ignoti, tutti gli ospiti presenti al momento del verificarsi del danno, concorreranno al risarcimento immediato del danno stesso;

7. L'ospite può essere dimesso per morosità, per decadenza, per motivi disciplinari;

8. L'ospite deve dare tempestivamente le dimissioni qualora perda il titolo a permanere in residenza per laurea, trasferimento, revoca del posto e in caso contrario sarà applicata la tariffa di foresteria a partire dal verificarsi dell'incompatibilità sino al giorno delle effettive dimissioni;

9. L'ospite dimesso deve liberare la camera dalle cose di sua proprietà dopo che si sia esercitato su di esse il privilegio di cui all'art. 2760 del Codice Civile. Il personale addetto può disporre il ritiro degli oggetti abbandonati che saranno a disposizione degli aventi diritto per un anno. Dopo tale termine saranno ceduti a norma di legge, senza che l'Università od il gestore possano essere ritenuti responsabili della loro custodia o eventuale danneggiamento. Dell'operazione e dell'eventuale apertura di armadi e cassetti sarà steso verbale da parte di un rappresentante della gestione alla presenza di un rappresentante dell'Università.

## **Art. 13 – Provvedimenti disciplinari**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento trova applicazione l'articolo 52 del Regolamento generale di ateneo - Infrazioni e sanzioni disciplinari.

2. Oltre alle sanzioni previste dal predetto articolo 52 sono comminabili le seguenti sanzioni, fatto salvo il diritto dell'Università di procedere alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

a) Richiamo: consiste in una contestazione scritta.

b) Allontanamento temporaneo dalla Residenza: consiste nella sospensione del beneficio del posto alloggio fino ad un massimo di 60 giorni.



c) Allontanamento definitivo dalla Residenza: consiste nella sospensione definitiva del beneficio di posto alloggio e viene adottato nei casi di gravi violazioni degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all'Ente o a terzi, o in presenza di più di una sospensione temporanea.

## **Art. 14 – Sospensione cautelare**

1. In presenza di un fatto ritenuto di particolare gravità, lo studente ospite può essere sospeso in via cautelare dai benefici anche prima che sia terminato il procedimento disciplinare.
2. La sospensione cautelare è disposta dal Rettore dell'Università degli Studi di Milano.
3. Lo studente che, in base all'esito dell'istruttoria, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nei benefici, senza avere null'altro a pretendere sia dall'Università che dal gestore dei servizi alberghieri.

## **Art. 15 – Elezioni delle Rappresentanze studentesche nelle Residenze**

1. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto con gli studenti alloggiati nelle Residenze, ogni struttura elegge un proprio Rappresentante per un numero massimo di 2 studenti beneficiari di un posto alloggio diritto allo studio e per un massimo di 1 studente Erasmus incoming, se presente.
2. Gli eletti all'interno di tutte le residenze dell'Ateneo costituiscono la Commissione Studentesca delle Residenze Universitarie.
3. I Rappresentanti eletti, nominati con decreto rettorale, previa sottoscrizione di atto di impegno, sono tenuti a svolgere una funzione di raccordo tra gli studenti residenti e l'Ateneo, favorendo la trasmissione delle istanze degli stessi all'Ufficio residenze della Direzione Segreteria studenti e diritto allo studio. I rappresentanti sono tenuti a segnalare al Direttore della Residenza e all'Ufficio Residenze l'eventuale inosservanza delle norme di corretto comportamento disposte dal presente Regolamento.
4. I Rappresentanti degli Studenti eletti in ogni Residenza hanno altresì il compito di proporre i nomi dei referenti di piano per le situazioni di emergenze. Nel caso di mancanza di referenti, l'Università si riserva il diritto insindacabile di procedere alla nomina di detti rappresentanti fra gli studenti ospiti delle Residenze. Il rifiuto all'assunzione dell'incarico potrà essere sanzionato a termini del presente Regolamento.
5. La Commissione Studentesca delle Residenze Universitarie individua al proprio interno il rappresentante da designare nell'Osservatorio per il diritto allo studio, che viene nominato con decreto rettorale. La Commissione ha diritto di presentare all'Osservatorio per il diritto allo studio, per il tramite del proprio rappresentante, proposte e segnalazioni su problematiche relative alle Residenze e ad ottenere risposta scritta entro 10 giorni.
6. Nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo e ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Studenti, i Rappresentanti eletti si impegnano a non trarre vantaggio di alcun genere dall'incarico assegnato e ad interagire con gli altri ospiti in uno spirito di massima collaborazione reciproca. La Direzione Segreteria Studenti e diritto allo studio si impegna a vigilare sul comportamento tenuto dai rappresentanti.
7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti in ogni Residenza è annuale, rinnovabile di un solo anno previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico e del mantenimento dei requisiti come beneficiario del posto alloggio assegnato nella specifica Residenza.

## **Articolo 16 – Procedure elettive**

1. Le elezioni dei rappresentanti delle Residenze si svolgono simultaneamente per ciascuna Residenza ogni anno, entro il mese di novembre. Sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono riportate le disposizioni regolamentari che presiedono al loro svolgimento. Dell'indizione delle elezioni è



data tempestiva pubblicità tramite il sito web e il servizio di posta elettronica dell'Ateneo e con ogni altro mezzo idoneo, definito dalla Amministrazione.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nelle Residenze studentesche, l'elettorato attivo spetta agli studenti che siano beneficiari, per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni, di un posto alloggio diritto allo studio e Erasmus incoming in una delle Residenze dell'Ateneo, oltre agli studenti residenti negli appartamenti d'Ateneo, per la Residenza che rientri nella medesima circoscrizione territoriale.

3. Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito web dell'Università a partire dal decimo giorno precedente quello stabilito per l'inizio delle votazioni, e possono essere consultati da chiunque abbia interesse fino alla conclusione delle operazioni di voto.

4. L'elettorato passivo spetta agli studenti che siano beneficiari, per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni, di un posto alloggio diritto allo studio e agli studenti Erasmus incoming la cui permanenza sia pari o superiore a sei mesi, in una delle Residenze dell'Ateneo e che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità e i termini indicati nel decreto rettorale di indizione.

5. Le votazioni si svolgono con il sistema telematico predisposto dall'Amministrazione, che consente lo svolgimento di votazioni da remoto (online), utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet.

La procedura online garantisce:

- a) che il voto sia personale, libero e segreto;
- b) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- c) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con proprie credenziali, personali e non cedibili a terzi;
- d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- e) che i nominativi delle liste e dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto;

6. Le operazioni di voto si svolgono da remoto per un numero di giorni consecutivi non superiori a due e con orario continuato. Per ogni Residenza viene avviata apposita procedura cui gli aventi diritto al voto vengono automaticamente abilitati. Ogni elettore, utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet, previa autenticazione, può esprimere la propria preferenza, accedendo al sistema telematico predisposto dall'Amministrazione centrale.

7. Ogni elettore può effettuare le seguenti azioni:

- a) Esprimere un voto, indicando la propria preferenza per un candidato.
- b) Votare scheda bianca.

8. Le operazioni di scrutinio, effettuate dall'Amministrazione Centrale, hanno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. I risultati dello scrutinio prodotti dal sistema telematico riporteranno esclusivamente il numero di preferenze per i candidati che ne abbiano ricevuta almeno una, il numero di schede bianche e quello delle eventuali schede non scrutinabili per motivi tecnici. Gli esiti delle votazioni vengono pubblicati in apposita sezione del sito web d'Ateneo.



## Articolo 17 – Nomina, revoca e sospensione del mandato

1. L'Amministrazione convoca gli studenti eletti ai fini dell'accettazione dell'incarico tramite sottoscrizione di un atto di impegno.
2. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, assicurando allo stesso adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università nella pagina dedicata alle elezioni studentesche.
3. Sono causa di decadenza dalla carica:
  - a) il trasferimento ad altra residenza;
  - b) la perdita per qualunque ragione dei requisiti previsti dal presente regolamento;
  - c) essere destinatario, nel corso del mandato, di un provvedimento disciplinare di cui all'art. 13 del presente regolamento.
3. Coloro che siano destinatari di un provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 14 del presente regolamento perdono contestualmente la carica di rappresentante fino all'esito dell'istruttoria.
4. Coloro che decadono dall'ufficio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore. In loro vece, ed in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica, sono nominati i primi dei non eletti candidati nella medesima Residenza, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di esaurimento, la rappresentanza rimane decurtata, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione della Commissione Studentesca.

## Art. 18 – Particolari disposizioni per il servizio di foresteria studenti

1. Il servizio di foresteria studenti prevede la permanenza settimanale o mensile. Gli studenti non ancora iscritti ma che intendono iscriversi all'Ateneo possono usufruire solo della foresteria breve, sette giorni, con possibilità di proroga dopo il perfezionamento dell'iscrizione.
  2. La richiesta di prenotazione deve pervenire almeno 7 giorni prima della data di inizio del soggiorno, con apposita procedura online.
  3. La conferma della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti letto e verrà comunicata via e-mail. A conferma della prenotazione, lo studente dovrà provvedere al versamento anticipato dell'importo corrispondente a frazione del mese in settimane (per i soggiorni inferiori a un mese) ovvero prima mensilità (per i soggiorni mensili o superiori ad un mese).
  4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le procedure previste dall'Ateneo.
- Dopo avere accertato il pagamento l'Ufficio Residenze provvederà ad inviare la conferma dell'ospitalità via mail.
5. In caso di mancato arrivo dell'ospite non sarà effettuato alcun rimborso della retta.
  6. Non è previsto il rimborso per periodi non usufruiti per dimissioni volontarie anticipate.
  7. È previsto l'addebito del costo della prima mensilità, o frazione di essa, qualora lo studente che non ha ancora preso possesso del posto letto, non dia il preavviso di almeno 15 giorni della cancellazione del periodo di ospitalità;
  8. È previsto l'addebito della mensilità in corso per gli studenti già ospiti qualora non vi sia il preavviso di almeno 15 giorni di uscita anticipata.



## **Art. 19 – Particolari disposizioni per il servizio di foresteria docenti**

### 1. Modalità di prenotazione

La richiesta di prenotazione deve pervenire dal Dipartimento con il quale l'ospite ha rapporti di collaborazione almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio del soggiorno, compilando il modulo on-line disponibile sul sito [www.unimi.it](http://www.unimi.it) – Statale@work - Docenti- Foresterie docenti (<http://sites.unimi.it/foresterie/foresterie-docenti/>) indicando:

- a) nominativo del referente e della struttura universitaria che ha effettuato l'invito con recapito telefonico;
- b) dati personali del docente/ricercatore per il quale si richiede la prenotazione (cognome e nome);
- c) notti richieste (data di arrivo e data di partenza);
- d) modalità di pagamento (a carico dell'ospite o del Dipartimento).

2. Per le prenotazioni multiple è necessario fornire un unico elenco dei nominativi degli ospiti. La conferma della prenotazione verrà comunicata via e-mail. Tutte le variazioni alla prenotazione vanno comunicate con la massima tempestività all'Ufficio Residenze: nominativo ospite, arrivo anticipato/posticipato, partenza anticipata/ posticipata, disdetta, richiesta camera doppia anziché singola (o viceversa), richiesta di notte/i aggiuntiva/e.

3. Le prenotazioni disdette fino a sette giorni prima della data di arrivo non comportano alcun costo.

4. A prenotazione avvenuta, la cancellazione effettuata fino al settimo giorno precedente la data di arrivo o la mancata presentazione comportano l'addebito del costo della prima notte, qualunque sia la motivazione della cancellazione della prenotazione o del mancato arrivo.

5. Il giorno dell'arrivo l'ospite dovrà presentarsi alla reception della struttura assegnata con un documento di identità o passaporto in corso di validità. Le chiavi delle stanze sono consegnate dalle ore 12.00

6. Gli ospiti sono tenuti a lasciare libera la camera entro le ore 10.00 del giorno della partenza e a riconsegnare le chiavi alla reception.

## **Art. 20 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Bando di concorso annuale per l'assegnazione del posto alloggio diritto allo studio, alle disposizioni che regolano la convivenza in ambienti comunitari e ai regolamenti di Ateneo per quanto applicabili.

## **Art. 21 – Norme relative agli appartamenti**

1. Gli studenti assegnatari di un posto alloggio in appartamento sono tenuti ad attenersi alle disposizioni del presente regolamento e, in aggiunta, alle particolari disposizioni del presente articolo.

2. Gli ospiti degli appartamenti regolarmente assegnatari di posto letto presso gli alloggi di Ateneo esercitano i propri diritti collettivi tramite la partecipazione alle assemblee delle Residenze. Per ogni appartamento è individuato, in funzione della rispettiva posizione, la Residenza di riferimento.

3. Gli studenti ospiti degli alloggi possono usufruire degli spazi comuni e dei servizi situati all'interno delle Residenze Universitarie.

4. Le spese delle utenze (elettricità), relative ad un uso corretto dell'alloggio assegnato sono comprese nella retta. Qualora fossero riscontrati costi di gestione superiori all'ammontare medio delle spese



sostenute per analoghe strutture, si procederà all'esecuzione di sistematici controlli per individuarne la causa e adottare i provvedimenti del caso (compreso l'eventuale addebito all'ospite in caso di comportamento non diligente).

5. Le spese relative alle eventuali utenze telefoniche sono a carico dell'ospite così come le spese d'attivazione e d'annullamento del contratto.

6. Ove non sia presente una connessione alla rete Eduroam, viene fornito all'ospite accesso alla rete tramite un sistema alternativo di connettività mobile.

7. L'Università applica al traffico dati sviluppato attraverso questo servizio le stesse policy valide per la connessione tramite rete WiFi Eduroam.

8. Le apparecchiature necessarie a garantire la connettività (dispositivo mobile e SIM dati) di cui lo studente diviene custode e unico responsabile ai sensi degli artt. 1768 e ss del Codice Civile, vengono consegnate al momento del primo accesso all'alloggio. Le apparecchiature sono considerate al pari delle dotazioni afferenti all'appartamento ed il loro utilizzo è soggetto a responsabilità esclusiva dello studente assegnatario. La connessione mobile viene fornita per garantire allo studente lo svolgimento delle attività di studio nell'alloggio a lui assegnato. L'utilizzo della connessione è strettamente personale ed ogni utilizzo indebito, diverso dalle necessità di studio, è vietato e sarà di esclusiva responsabilità dello studente.

9. Il dispositivo non può essere utilizzato all'esterno dell'alloggio dove lo studente dovrà custodirlo e non dovrà essere oggetto di alcuna modifica hardware/software di configurazione.

10. Al primo accesso verranno fornite allo studente assegnatario, contestualmente alla consegna dell'apparato, tutte le informazioni necessarie all'utilizzo della connessione mobile che dovranno essere conservate e mantenute riservate dall'utilizzatore, nello specifico la password di accesso alla rete wireless del dispositivo.

11. Le pulizie della stanza e dei servizi igienici dell'appartamento sono a carico dell'ospite. Il Gestore effettuerà un intervento di pulizia a cadenza quindicinale consistente in: spolveratura di superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti, dei vetri e degli infissi; pulitura e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari. In concomitanza con le operazioni di pulizia, il gestore effettuerà il cambio della biancheria.

12. L'ospite s'impegna ad usare con normale diligenza i beni mobili assegnati. Egli è responsabile dei danni arrecati alla propria stanza, degli ammanchi riscontrabili sul materiale assegnato e degli eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati allo stabile o all'alloggio.

13. L'ospite non può attuare modificazioni o adattamenti delle dotazioni dell'alloggio, asportare o introdurre mobili, installare elettrodomestici se non autorizzati, previa richiesta scritta, dall'Ateneo.

14. L'ospite non può altresì installare congegni di chiusura dell'appartamento diversi da quelli in dotazione.

15. L'ospite è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e il regolamento condominiale.

16. L'ospite dovrà sempre ed in ogni caso osservare le norme di buon vicinato e cortesia nei riguardi degli inquilini dell'immobile in cui è sito l'appartamento avuto in uso. Dovrà evitare di recare disturbo ai vicini con schiamazzi, rumori od altro, con un particolare riguardo alle ore serali e notturne.

## 22 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è approvato e modificato dal Senato accademico previo parere del Consiglio di amministrazione ed è emanato con decreto del Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale dell'Ateneo.